



COMUNE DI JESOLO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE RIENTRANTI NEL DEMANIO MARITTIMO

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 aprile 2002
Decorrenza dal 02/05/2002*

Art. 1

Ambito applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il commercio itinerante sulle aree pubbliche rientranti nel demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n.10 del 6 aprile 2000, dal decreto legislativo 31 marzo, n.114, dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902, tenuto conto della disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 9.
- 2) Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, previa intesa con l'autorità marittima competente.

Art. 2

Divieto all'esercizio dell'attività

- 1) L'esercizio del commercio itinerante è vietato su tutto il litorale di Jesolo salva la deroga prevista all'articolo 3.

Art. 3

Deroghe ai divieti

- 1) In deroga a quanto previsto all'art.2 è consentito l'esercizio del commercio itinerante agli operatori già in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima competente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art.28 del Decreto Legislativo 114/98.
- 2) E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.
- 3) L'esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietata nell'arenile di libero transito costituito dalla superficie individuata nel piano particolareggiato dell'arenile, che va dalla battigia al limite delle attrezzature, con un minimo di ml. 5 di profondità.
- 4) E' consentito e nel contempo fatto obbligo agli operatori di cui al comma 1 di esercitare l'attività di commercio itinerante utilizzando i mezzi e attrezzature nonchè osservando le modalità di esercizio sino ad ora autorizzata.
- 5) Ai sensi dell'art. 4 della L.R.V. 10/2001, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino a un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
- 6) L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra.

Art. 4

Procedure

- 1) Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime devono essere provvisti del Nulla Osta dell'Autorità Marittima.
- 2) I titolari di Nulla Osta che intendono svolgere il commercio itinerante sul litorale di Jesolo richiederanno al Comune di Jesolo di annotare in calce al Nulla Osta la deroga prevista all'art.2.
- 3) Il comune provvederà all'annotazione, previa verifica dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza o della sede legale prevista dall'art. 4 della Legge Regionale n. 10/2001, e dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 28 del D.L.vo 114/98.
- 4) Il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione si estende anche alla autorizzazione in deroga ai divieti di cui all'art.3.

Art. 5

Svolgimento dell'attività commercio itinerante

- 1) Qualora intervenga l'intesa fra questo comune e la Capitaneria di Porto come illustrata nel deliberato che approva il presente regolamento, ai titolari di autorizzazione di cui al decreto legislativo 114/98, l'autorità marittima competente rilascerà il nulla osta, secondo il modello allegato, ove sono richiamati i divieti previsti nel presente regolamento e predisposto lo schema per l'annotazione prevista all'articolo precedente.

Art. 6

Norme igienico - sanitarie

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, da leggi e regolamenti in materia.

Art. 7

Norme generali

- 1) L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzativo e il nulla osta dell'autorità competente, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
- 2) I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee.
- 3) E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
- 4) E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci.
- 5) Resta, altresì, salvo, alla luce dell'art.30 del D.L.gs. 114/98:
 - il divieto previsto dall'art. 87 del T.U.L.P.S., di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - il divieto, previsto dall'art.127 del T.U.L.P.S. e dall'art.245 del Regolamento esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 10.13878/12000.21 dell'otto Maggio 1941, di vendere ed esporre oggetti preziosi;
 - il divieto, previsto dall'art. 37 del T.U.L.P.S. di vendere ed esporre armi ed esplosivi, fatta salva la vendita di strumenti da punta e da taglio previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Art. 8

Manifestazioni straordinarie

- 1) In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
- 2) L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale per l'area interessata alla manifestazione, o individuati, almeno 40 giorni prima, con apposito provvedimento relativo alla manifestazione in questione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
- 3) Le richieste di assegnazione dei posteggi devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, pena il mancato accoglimento. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta. Le assegnazioni dei posteggi avverranno secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di medesima data di presentazione si seguirà il numero di protocollo.
- 4) Nel caso in cui la manifestazione sia effettuata a cura di associazioni, comitati o enti, i quali intendano assumere anche l'organizzazione collaterale relativa alle attività di commercio su aree pubbliche, o nel caso si tratti di mostra-mercato, sarà onere delle stesse presentare le richieste di autorizzazione per i

posteggi; tali richieste dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Le assegnazioni dei posteggi ed in generale la gestione dell'evento saranno a cura degli organizzatori.

- 5) Si intendono straordinarie le manifestazioni tenute su aree demaniali in forza di un atto concessorio di durata non superiore a trenta giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta nell'arco della stessa stagione.

Art. 9

orari

- 1) In conformità agli indirizzi di cui all'art.13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie corrispondenti a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- 2) Il Sindaco provvede, con proprio provvedimento, a fissare gli orari dell'esercizio dell'attività di vendita itinerante.

Art. 10

sanzioni

- 1) Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dagli artt. 2 e 3 è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00;
- 2) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5 è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce;
- 3) Chiunque viola le disposizioni dell'art. 7, comma 2 è punito, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00;
- 4) Chiunque viola le disposizioni dell'art.7, comma 1, 3, 4 , e dell'art. 9, è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 129,00 a € 1.290,00;

Art. 11

Disposizioni finali

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.